

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, sabato 10 agosto 2002

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 • (0961) 856628-29

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA

SEZIONE I

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 29

Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al Settore Sanità Pag. 13663

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 30

Provvedimenti tributari in materia di addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche Pag. 13667

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 31

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale. Pag. 13668

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002 n. 32

Intervento della Regione Calabria per le celebrazioni del IX centenario della morte di S. Bruno di Colonia. Pag. 13672

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002 n. 33

Norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale) – art. 3, comma 4, legge regionale 8/2002 Pag. 13673

PARTE PRIMA**SEZIONE I**

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 29

Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al Settore Sanità.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Rivisitazione tariffario per le prestazioni ospedaliere e specialistiche ambulatoriali

1. Dal 1 giugno 2002 le tariffe in vigore per le prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale rese dalla Regione avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Sanitarie locali, dalle Aziende Ospedaliere, dalle Aziende universitarie e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonché dai soggetti pubblici e privati provvisoriamente accreditati ai sensi dell'art. 8 quater del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., nonché della delibera regionale 316/99 e successive modificazioni nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies dello stesso decreto, vengono ridotte ad eccezione delle branche a visita di 12 punti percentuali rispetto a quelli individuati dal tariffario in vigore alla data dell'1 giugno 2002 e fino al 30 settembre 2002 entro cui dovrà entrare in vigore il nuovo tariffario regionale.

2. In deroga al principio di cui al primo comma del presente articolo, con deliberazione di Giunta regionale saranno definiti i meccanismi per l'ulteriore, eventuale, abbattimento delle tariffe vigenti in modo da ricondurre la spesa entro i tetti programmati.

3. Dagli abbattimenti tariffari, di cui ai commi precedenti, sono escluse le alte specialità e le attività a valenza speciale.

Art. 2

*Recepimento del DPCM del 29 novembre 2001.
Definizione dei livelli essenziali di assistenza*

1. La Giunta regionale definisce i criteri, le modalità e le soglie di ammissibilità previste dal D.P.C.M. 29/11/2001 – Livelli essenziali di assistenza – circa l'appropriatezza delle prestazioni anche al fine di favorire forme di assistenza più idonee.

2. Il Dipartimento verifica l'andamento dei LEA e trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente apposita relazione.

Art. 3

Accordi e contratti per l'acquisizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e di prestazioni di specialistica ambulatoriale

1. La Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva gli schemi tipo relativi agli accordi

e contratti previsti dall'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, emanando nel contempo linee guida al fine di assicurare l'omogenea applicazione sull'intero territorio regionale.

2. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie locali competenti per territorio dovranno stipulare con le Aziende ospedaliere, le Aziende universitarie, gli IRCCS ed i soggetti, pubblici e privati, provvisoriamente accreditati e comunque per quelli previsti dalla legge, i contratti e gli accordi di cui al comma precedente entro i successivi 30 giorni.

3. Nei contratti e negli accordi di cui al secondo comma del presente articolo, devono essere definiti i volumi massimi di prestazioni, distinti per tipologia e per modalità di assistenza, e la remunerazione complessiva delle prestazioni stesse correlate al limite massimo di spesa determinato annualmente con deliberazione di Giunta regionale.

4. Per l'anno 2002 il volume massimo delle prestazioni salvo eccezioni da motivare specificamente negli accordi e contratti, tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 2 della presente legge, non potrà superare quello validato o riconosciuto nell'anno 2000 e comunque la remunerazione complessiva delle prestazioni non dovrà superare il limite massimo di spesa di cui al comma precedente.

5. L'abbattimento del 12 per cento sarà attuato nei confronti di quelle strutture private accreditate o, e, pubbliche a gestione diretta accreditate che hanno superato il tetto programmato e non nei confronti di quelle che non lo hanno superato.

6. Sono escluse, dalla determinazione del volume massimo le alte specialità e le attività a valenza speciale.

7. La mancata stipula degli accordi e dei contratti di cui al primo comma, entro i termini di cui al secondo comma, imputabile al direttore generale comporta nei suoi confronti il non riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 1 del D.P.C.M. 31/572001 n. 502 che modifica l'art. 1 del D.P.C.M. 31/5/95 n. 319, in materia di indennità di risultato collagata al raggiungimento degli obiettivi.

8. In tal caso la Giunta regionale può nominare un commissario ad acta.

9. Resta in ogni caso impregiudicata l'azione prevista dal comma 7 art. 3 bis del D.Lvo 502/92 e s.m.i., per violazione di legge e del principio del buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

10. La mancata stipula e l'inosservanza dei contratti e degli accordi di cui sopra, imputabili ai soggetti erogatori di cui all'art. 1 della presente legge, comporta il non riconoscimento dell'attività sanitaria svolta ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate.

11. Il ogni caso, con provvedimento della Giunta regionale, potranno essere adottati i meccanismi di abbattimenti tariffari al fine di rientrare nei tetti di spesa programmati.

Art. 4

Rispetto delle percentuali di risorse assegnate ad ogni macrolivello dei livelli essenziali di assistenza

1. Le Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, sono tenute all'osservanza di quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale in materia di risorse finanziarie destinate ai li-

velli assistenziali, e degli attuali indici di ospedalizzazione (160 per mille abitanti) e del tasso di utilizzo dei posti letto non inferiore al 75%.

2. Ai fini della verifica e del miglioramento dell'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria e della remunerazione delle prestazioni dei soggetti erogatori presso i quali si registrano frequenze elevate di ricoveri inappropriati, con delibera di Giunta regionale vengono definiti specifici standard e parametri per la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dell'art. 88 della legge 23/12/2000 n. 388.

Art. 5

Accreditamento regionale

1. La Regione con apposito provvedimento legislativo da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, regola le autorizzazioni e gli accreditamenti, nonché i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie delle strutture pubbliche e private tenendo conto dei principi delle disposizioni di cui agli artt. 8 bis e seguenti del D.L. 502/92 e s.m.i. nonché del D.P.R. 14 gennaio 1997 e del Decreto Legislativo 229/99.

2. Nelle more dell'adozione del suddetto provvedimento, il Dirigente generale del Dipartimento sanità, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, concede autorizzazioni ed accreditamenti, tenuto conto degli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze, alle strutture in possesso dei prescritti requisiti di legge, sentito il parere dell'ASL competente e comunque in possesso dell'autorizzazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'atto n. 370 del 3 maggio 2001 della Giunta regionale in materia di accreditamento di nuove R.S.A. nel territorio regionale è da considerarsi, in attesa dell'emanazione del nuovo Piano regionale, atto di programmazione regionale.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, dovrà procedere, entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, all'individuazione di tutti gli atti di programmazione in merito al fabbisogno sanitario complessivo relativamente a case protette, centri diurni, prestazioni ambulatoriali, centri di riabilitazione, case di riposo, ecc..

Art. 6

Atti aziendali di cui all'art. 3 comma 1 bis del decreto L.vo 502/92 e s.m.i.

1. Nelle more dell'approvazione del Piano Sanitario Regionale, gli Atti Aziendali di cui all'art. 3 del D.Lvo 502/92 e s.m.i. adottati dalle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere sono da ritenersi nulli per le parti in cui gli stessi prevedono l'istituzione di nuovi posti letto, unità operative e incrementi delle dotazioni organiche formalmente approvati con deliberazione di Giunta Regionale. Sono altresì nulli i piani attuativi locali per le parti che prevedono l'istituzione di nuovi servizi, l'aumento di posti letto o che non siano in linea col vigente piano sanitario regionale di cui alla legge regionale 3 aprile 1995 e con il D.P.R. 27/3/1992.

2. I direttori generali delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere dovranno adeguare gli atti aziendali, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, ed i piani attuativi locali di cui sopra entro tre mesi dall'approvazione del nuovo Piano Sanitario regionale.

3. Per i posti letto delle unità operative dei dipartimenti che non raggiungono i parametri ottimali previsti dalla programmazione nazionale o regionale si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 comma 1 della Legge n. 662/96 (legge finanziaria 1997) in materia di riduzioni dei posti letto.

4. I medici di base che prima delle istituzioni dei distretti, potevano essere scelti dagli utenti di tutto il territorio delle ASL, allo scopo di rendere efficace il servizio e di evitare disagi agli assistiti, possono aprire un secondo ambulatorio, fuori dal distretto in cui sono titolari, nella località dove hanno il maggior numero di assistiti.

5. I direttori generali delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere che non abbiano ancora provveduto all'attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate e che non vi provvedano entro giorni novanta dalla emanazione della presente legge decadono dall'incarico per grave violazione di legge.

Art. 7

Blocco assunzioni del personale

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione delle nuove dotazioni organiche conseguenti all'attuazione del nuovo Piano Sanitario Regionale, e comunque non oltre 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere non possono bandire concorsi né effettuare assunzioni in qualunque forma di personale a qualsiasi categoria appartengano.

2. Tutte le procedure concorsuali in atto per le quali si è già sostenuta la prima prova alla data di entrata in vigore della presente legge possono portarsi a compimento sino alla nomina e assunzione dei vincitori.

3. In via eccezionale ed in presenza di improrogabili necessità assistenziali la Giunta regionale, con propria deliberazione, potrà derogare al principio di cui al 1° comma.

4. Viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 bis del decreto legislativo 502/92 e s.m.i. in relazione alle sole procedure di idoneità per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica.

5. Sono altresì consentite le assunzioni conseguenti all'attuazione del progetto obiettivo Salute Mentale, già appositamente finanziate.

6. In ogni caso le assunzioni di cui ai commi precedenti dovranno fare specifico riferimento alla copertura finanziaria del bilancio d'esercizio, certificata dal Direttore Generale nonché alle procedure di reclutamento nei modi, forme e condizioni di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lvo 30/3/2001 n. 165.

7. Per il periodo di anni due dall'entrata in vigore della presente legge sono consentiti trasferimenti e comandi solo di personale appartenente ai ruoli del Servizio sanitario regionale della Calabria.

8. Il personale infermieristico che svolge funzioni diverse dalle proprie dovrà, a cura del Direttore Generale, essere restituito alle funzioni proprie di appartenenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Spese per beni e servizi

1. Ai sensi del D.L. 19/9/2001 n. 347 convertito in legge n. 405 del 16/11/2001, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

hanno, l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e dell'art. 50 della Legge 23/12/2000 n. 388 (Convenzioni Consip S.p.A.), fatta salva la dimostrazione di ottenere migliori condizioni, e alla stipula di contratti di forniture per beni e servizi a valenza complessiva regionale.

2. Le suddette Aziende promuovono, altresì, direttamente o indirettamente o su indicazione della Giunta regionale intese o unioni di acquisto al fine di acquisire beni o servizi di comune interesse.

Art. 9

Osservatorio prezzi e tecnologie

1. La Giunta regionale attiva, con propria deliberazione, nella quale saranno stabilite procedure e modalità operative, l'Osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 18 settembre 2001 n. 347 convertito in Legge n. 405 del 16 novembre 2001.

Art. 10

Attività di consulenza

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere di stipulare contratti di consulenza con professionisti esterni per attività che possono essere svolte con personale dipendente delle strutture aziendali.

2. In via eccezionale, con provvedimento da sottoporre a controllo della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale n. 2/96, per comprovate esigenze e per singole prestazioni, i Direttori generali possono conferire incarichi di consulenza.

3. Gli incarichi di consulenza stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, non possono essere rinnovati alla loro scadenza, salvo quanto previsto nel comma precedente.

Art. 11

Verifica risultati aziendali

1. Fermo restando la verifica dei risultati amministrativi e di gestione da effettuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 17 ottobre 1994, n. 590 e dell'art. 3 bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., alle scadenze previste, il mancato adempimento da parte dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere di quanto prescritto dalle leggi o direttive ed atti di indirizzo regionale nonché il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico ai sensi della legge 405/2001 ed i mancati adempimenti previsti dalla legge regionale 43/96 determinano l'avvio del procedimento previsto dal settimo comma del succitato art. 3 bis.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fisserà precisi criteri direttivi ai fini della valutazione dei direttori generali di cui all'art. 3 bis, comma 5 del D.L.vo. 502/92 e s.m.i..

Art. 12

Controlli

1. Per attuare i controlli previsti dall'art. 8 octies del decreto L.vo 502/92 e s.m.i. con provvedimento di Giunta regionale sarà istituito un settore operativo di controllo con lo scopo di verificare il rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quin-

quies del succitato decreto legislativo, da parte di tutti i soggetti interessati nonché la qualità dell'assistenza e l'appropriatezza delle prestazioni.

Art. 13

Spesa farmaceutica

1. Al fine di ricondurre la spesa farmaceutica nei limiti del 13% quale tetto massimo di spesa ammissibile, ai sensi dell'art. 5 della legge 405 del 16/11/2001 con delibera di Giunta regionale vengono adottati i seguenti provvedimenti:

1) Compartecipazione all'acquisto dei farmaci prevedendo l'esclusione delle categorie protette e di quelle a basso reddito da individuarsi con lo stesso provvedimento di Giunta regionale;

2) Delisting dei farmaci attraverso lo spostamento in fascia C (fascia a pagamento) di farmaci per patologie non essenziali che hanno già valide alternative in fascia A (a totale carico del SSN) e fascia B (a pagamento parziale);

3) Distribuzione diretta dei farmaci per i primi 30 giorni immediatamente successivi alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale e comunque limitatamente al 1° ciclo terapeutico, ai sensi dell'art. 8 c. 1, del D.L.gs. 347/01 come convertito dalla L. 405/01;

4) Incentivi per i medici di medicina generale da disporsi, previo accordo con le rappresentanze sindacali di categoria;

5) Applicazione normativa sui farmaci generici;

6) Distribuzione diretta attraverso le strutture delle Aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare residenziale e semiresidenziale e presidi per diabetici;

7) Distribuzione diretta attraverso le strutture aziendali dei farmaci per i quali la normativa vigente prevede il doppio canale;

8) I medicinali, aventi uguale composizione e principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario regionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale. Al riguardo, la Giunta regionale dovrà dettare apposite direttive entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo;

9) In ogni caso in relazione all'andamento della spesa farmaceutica la Giunta regionale, anche in deroga ai commi precedenti, adotta con proprio provvedimento ulteriori misure finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica;

10) I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie sono tenuti ad attivare procedure di controllo per verificare la veridicità delle dichiarazioni di esenzione alla compartecipazione alla spesa farmaceutica.

Art. 14

Certificazione di bilanci

1. È fatto obbligo alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di avvalersi di società specializzate nella certificazione dei bilanci

per avviare una precertificazione del bilancio di esercizio 2002 ed assicurare la certificazione del bilancio 2003 e seguenti.

2. La Giunta regionale individua, secondo le procedure di legge, e con gara ad evidenza pubblica, il soggetto di provata specializzazione nel settore della certificazione dei bilanci aziendali che per assicurare uniformità di procedure sarà unico per tutte le Aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

Art. 15

Collegi Sindacali

1. Nelle more della costituzione dell'organismo di rappresentanza dei Comuni di cui all'art. 3 ter, c.3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. per le Aziende Ospedaliere il componente del collegio sindacale viene designato dalla conferenza dei sindaci del comprensorio ove è ubicata l'Azienda medesima.

Art. 16

Disinvestimenti patrimoniali, investimenti strutturali e investimenti in attrezzature tecnico-scientifiche

1. Le Aziende sanitarie ed Ospedaliere sono tenute a redigere l'inventario dei beni ed a procedere, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una rivisitazione dei progetti strutturali a suo tempo predisposti per l'ottenimento dei finanziamenti previsti dall'art. 20 della legge n. 67/88; le Aziende dovranno adottare, altresì, un piano di disinvestimento del loro patrimonio disponibile o da reddito per finanziare in tutto o in parte investimenti strutturali e/o in attrezzature scientifiche o indicare forme concrete alternative di finanziamento non escludendo il ricorso a forme di project financing.

2. Sono inalienabili e considerati patrimonio indisponibile le strutture immobiliari dei presidi ospedalieri in attività nonché quelli di nuova costruzione o in fase di ultimazione.

Art. 17

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale

1. È istituita la Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale quale organismo rappresentativo delle autonomie locali, con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione sanitaria e sociosanitaria a livello regionale e locale.

2. La conferenza Permanente di cui al presente articolo è composta:

1) dai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle Aziende sanitarie

2) dai Presidenti regionali di ANCI, UPI, UNCEM e ANPCI.

3) dall'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato che la presiede.

4) da tre Consiglieri regionali componenti della Terza Commissione consiliare Sanità di cui n. 2 in rappresentanza della maggioranza e n. 1 dell'opposizione nominati dal Consiglio regionale.

5) dal Presidente regionale dell'ordine dei medici, farmacisti e veterinari della Regione Calabria.

2. L'assessore alla Sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della Conferenza Permanente che, nella prima seduta, elegge, al suo interno, un Comitato esecutivo formato da tre componenti.

3. Per la elezione del Comitato esecutivo, ogni componente esprime massimo una preferenza. La Conferenza Permanente, entro sessanta giorni dall'insediamento, approva un proprio regolamento di funzionamento e, nell'attesa, si applica il regolamento del Consiglio Comunale della città capoluogo di Regione.

4. La Giunta regionale prima di procedere alla approvazione della proposta di Piano sanitario regionale da trasmettere al Consiglio regionale acquisisce il parere della Conferenza permanente. Tale parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il parere si intende favorevolmente acquisito. La Giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla Conferenza permanente.

5. I compiti della Conferenza Permanente si esplicano nei limiti di quanto riservato ad essa dalla D.L. 502/92 e s.m.i..

6. Ai lavori della Conferenza permanente, se richiesto, partecipano i Direttori Generali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, il Dirigente del Dipartimento Sanità della Regione, nonché altri dirigenti dello stesso Dipartimento in relazione alle specifiche problematiche da trattare.

7. Il Dipartimento sanità della Regione assicura il supporto necessario per il funzionamento della Conferenza Permanente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione.

Art. 18

Assunzioni mutui e risanamento disavanzo anno 2000

1. Al fine di assicurare la copertura della quota a carico della Regione inerente al disavanzo di gestione del Servizio Sanitario regionale per l'anno 2000, valutato in € 258 milioni, la Giunta regionale – ai sensi dell'art. 4 comma 4, del decreto legge 18/9/2001, n. 347 convertito dalla Legge 16/11/2001, n. 405 – è autorizzata a contrarre uno o più mutui a tasso variabile, di durata non superiore a venti anni, con oneri a carico della Regione, di complessivi € 258.000.000,00, suddivisi in due lotti di cui il primo di € 155.000.000,00, con ammortamento decorrente dall'1/1/2003, ed il secondo di € 103.000.000,00, con ammortamento decorrente dall'1/1/2004.

2. Gli oneri di ammortamento, relativi agli esercizi 2003 e 2004, valutati rispettivamente in € 13.000.000,00 e in € 21.600.000,00, trovano copertura con la quota parte corrispondente degli stanziamenti previsti all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale 2002 – 2004.

3. L'eventuale maggioranza di rata di ammortamento del mutuo di cui al comma 2, dovuta alla variabilità del tasso, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali attraverso specifiche leggi di bilancio.

4. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2004 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

5. I Direttori generali sono tenuti a formulare un piano di rientro del deficit dei propri bilanci da presentare annualmente alla Giunta regionale.

Art. 19*Servizio di elisoccorso*

1. In attesa della nuova regolamentazione del Servizio di Emergenza-Urgenza, in via temporanea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, è prorogato il Servizio di Elisoccorso, per la base di Locri, nei modi, forme e condizioni già in atto per il servizio di Eliambulanza della Regione Calabria.

2. Per lo stesso periodo, la Giunta regionale è impegnata a concorrere alle spese di gestione dell'Elisoccorso di Cosenza.

Art. 20*Nomina Direttori Generali*

1. La nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere, ha natura esclusivamente fiduciaria ed è revocabile in qualsiasi momento con il venir meno del rapporto di fiducia da parte dell'organo che li ha nominati ove si riscontri un'azione di contrasto e di non osservanza dei programmi, delle direttive e degli obiettivi stabiliti dalla Regione.

Art. 21*Istituzione di un Centro Oncologico di Eccellenza in Catanzaro*

1. La Giunta Regionale, nel quadro degli accordi che prevedono la realizzazione in Catanzaro di un Centro Oncologico di Eccellenza, finalizzato a richiedere il riconoscimento quale I.R.C.C.S., è autorizzata ad assumere ogni iniziativa atta ad istituire il Centro Oncologico previsto in Catanzaro, anche d'intesa con l'Università Magna Graecia.

2. Le risorse necessarie per l'istituzione del Centro Oncologico di cui al comma precedente, verranno prelevate dai fondi trasferiti alla Regione Calabria dallo Stato ai sensi dell'art. 20, legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e dell'art. 71, legge finanziaria 23 dicembre 1998, n. 488 che promuovono un piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani.

3. La Giunta Regionale, è autorizzata ad individuare le eventuali forme di sperimentazione idonee per l'attivazione e la gestione del Centro.

4. I fondi assegnati alla Regione Calabria con Deliberazione CIPE 26 gennaio 1996, di cui all'art. 4 L.R. n. 39 del 23 dicembre 1996, rimangono destinati alla riconversione delle strutture del complesso ospedaliero di Girifalco per la diversa utilizzazione che sarà individuata dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale ai fini di cui ai commi precedenti è autorizzata a riformulare il piano approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 1999 n. 327.

Art. 22*Norme finali*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le presenti norme.

Art. 23

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 agosto 2002

Chiaravalloti

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 30

Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria per l'esercizio 2001, ivi compresi eventuali fabbisogni delle Aziende ospedaliere derivanti da perdite non altrimenti ripianabili, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera r, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, già fissata nella misura dello 0,5 per cento ed elevata, per l'anno 2000, allo 0,9 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2003 è rideterminata nella misura dell'1,4 per cento.

2. All'addizionale di cui al comma 1, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale, di cui al capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentati del 10 per cento.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2003 e relativi periodi fissi posteriori a tale data.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 7 agosto 2002

Chiaravalloti

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 31

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

*Razionalizzazione e contenimento
della spesa per il personale*

Art. 1

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono volte ad assicurare l'adozione di adeguate misure, da parte degli Organi di Governo e degli Organi gestionali, con l'applicazione degli istituti di partecipazione sindacale previsti dalle vigenti disposizioni di legge o contrattuali, intese alla razionalizzazione ed ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane ed alla riduzione della spesa sostenuta per il personale dipendente nel corso del triennio 2002-2004.

2. Nel corso del triennio di cui al comma precedente la spesa sostenuta, per il personale dipendente deve presentare una riduzione dell'1% annuo computato con criterio di competenza e risultante dal conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2001.

Art. 2

*Contenimento delle assunzioni e piano triennale
dei fabbisogni di personale*

1. Il piano triennale dei fabbisogni di personale sviluppa, in relazione al triennio considerato, la programmazione delle diverse assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sulla base, limitatamente al triennio 2002-2004, della verificata sussistenza dei presupposti di cui al comma 3.

2. L'atto di pianificazione triennale dei fabbisogni di personale deve essere adottato, dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa concertazione con le competenti organizzazioni sindacali.

3. Nel corso dell'esercizio finanziario 2002 e per il triennio di cui al precedente articolo le eventuali necessarie assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, sono ammesse, nell'ambito della pianificazione triennale e nell'osservanza della disciplina

che regola il pubblico impiego, nonché del principio di riduzione della spesa complessiva di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, subordinatamente alla verificata impossibilità di operare adeguate azioni di razionalizzazione ed ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane e di introdurre idonee misure organizzative interne alle strutture richiedenti.

4. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 3 è operato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Personale che si avvale, a tal fine, delle strutture regionali competenti. La verifica di cui al presente comma deve, comunque, precedere l'adozione, la modifica o l'integrazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3

Misure diverse in materia di personale

1. A fini di contenimento della spesa complessiva per il personale dipendente ai sensi dell'art. 1, la Giunta regionale individua gli strumenti organizzativi e normativi, la dotazione di risorse, gli organi competenti e le strutture organizzative di riferimento per la realizzazione delle seguenti misure:

a) ridefinizione dell'assetto organizzativo generale dell'Ente, sulla scorta dei seguenti principi:

— razionalizzazione delle strutture di massima dimensione ed eventuale loro riagggregazione per aree funzionali di attività;

— rideterminazione delle strutture organizzative intermedie e di base in funzione di tale razionalizzazione e loro ricomposizione nell'ambito delle unità organizzative di massima dimensione;

— introduzione di un adeguato sistema organizzativo evidenziante assetti strutturali in gruppo o in linea, mediante la previsione di unità organizzative deputate all'esercizio di funzioni finali o strumentali, rilevanti anche ai fini dell'attuazione del controllo economico della gestione;

b) revisione di tutti gli incarichi dirigenziali in atto, ai fini di una loro armonizzazione con la nuova struttura regionale ridefinita ai sensi della precedente lettera;

c) tendenziale riduzione degli incarichi dirigenziali in posizione di linea, loro limitazione alle effettive esigenze di gestione di strutture organizzative e riduzione del numero complessivo delle posizioni dirigenziali, mediante l'adozione di appositi meccanismi incentivanti forme di esodo assistito;

d) reimpostazione di tutti i processi amministrativi, funzionali ed erogativi al fine di conseguire adeguate economie procedurali e realizzare una conseguente liberazione di risorse umane da ridestinare, ed economie finanziarie da reinvestire per altre finalità. Di tale attività razionalizzatrice è, in ogni caso, responsabile ciascun dirigente in funzione del relativo ambito di competenza. Per la reingegnerizzazione dei procedimenti e dei flussi di cui sopra, l'Amministrazione regionale può avvalersi di apposite prestazioni professionali rese da consulenti esterni, non sostitutive, comune, delle attività da rendersi ad opera dei competenti livelli dirigenziali, bensì quale mero supporto, ancorché qualificato, nella conduzione delle attività stesse;

e) introduzione di un adeguato sistema di pianificazione, controllo e valutazione dell'andamento gestionale, con particolare

riguardo allo sviluppo di appositi strumenti di controllo economico e strategico della gestione, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

f) elaborazione ed impiego di forme di gestione flessibile del rapporto di lavoro, tendenti alla riduzione del lavoro prestato a tempo pieno. Sarà disciplinato, nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa da condursi sulla base di appositi principi generali dettati con apposito atto d'indirizzo della Giunta, la forma del lavoro «ripartito» e del lavoro «a chiamata», ferma restando la facoltà d'introdurre ulteriori formule gestionali flessibili del rapporto di lavoro stesso;

g) ricerca, studio, impostazione e realizzazione di diffusi interventi di esternalizzazione di funzioni e di servizi, nei casi di comprovata economicità di gestione a fronte di un sostanziale mantenimento dei livelli quali-quantitativi di prestazioni rese, ovvero nelle ipotesi di recupero qualitativo o quantitativo nell'erogazione di servizi o nella prestazione di funzioni a parità dei relativi profili economici. Sono, in ogni caso, attentamente monitorate, ai fini di una loro tendenziale gestione esternalizzata, tutti i processi di gestione inerenti al riconoscimento dei trattamenti economici e previdenziali al personale dipendente, la conduzione delle attività di istruzione dei procedimenti di concessione di finanziamenti a soggetti terzi e la gestione delle attività complessivamente riconducibili alla realizzazione di opere pubbliche ed alla tutela ambientale, nonché agli interventi connessi;

h) razionalizzazione delle risorse economiche correlate all'impiego delle forme di gestione dei trattamenti accessori del personale dipendente, mediante l'adozione di comportamenti ed azioni volti a scongiurare dinamiche retributive riconosciute in assenza di reali ritorni di utilità e di efficienza dell'azione pubblica, nonché a contenere fenomeni di consolidamento diffuso del trattamento economico accessorio del personale dipendente al di fuori di reali esigenze produttive e/o di specifiche politiche di gestione delle risorse umane. Tali risorse, pertanto, dovranno orientativamente essere destinate, in ragione della loro natura, al perseguimento di obiettivi certi e misurabili, del raggiungimento dei quali sono chiamati a rispondere, in termini di utilizzo e di risultato, i competenti livelli dirigenziali;

i) realizzazione compiuta di un complessivo sistema di trasferimenti e deleghe di attribuzione in grado di effettivamente valorizzare il potenziale funzionale degli Enti locali, attraverso il completamento delle azioni in atto e l'attivazione di nuovi processi di trasferimento o delega. A tal fine i Dipartimenti regionali promuovono la ricognizione delle competenze delegabili o trasferibili, da realizzarsi anche mediante forme sperimentali e/o progetti speciali;

l) introduzione di appositi sistemi di spendita di professionalità interne, soprattutto dirigenziali, attraverso l'impiego dei quali la Regione può temporaneamente o parzialmente privarsi degli apporti professionali resi dai propri dipendenti a favore di altri soggetti, pubblici o privati, con oneri a carico degli enti utilizzatori;

m) attivazione di un adeguato sistema informativo interno-esterno, in grado di veicolare dati ed informazioni necessarie per l'assolvimento delle attività di competenza regionale, al fine di un sensibile recupero di produttività interna e di miglioramento dei tempi di raccolta, elaborazione e strutturazione dei dati.

2. Gli obiettivi correlati alle azioni di cui al comma precedente sono conseguiti mediante l'adozione di specifici atti di governo che individuino gli strumenti organizzativi e normativi,

le dotazioni di risorse, gli organi competenti e le strutture organizzative di riferimento per la realizzazione delle misure di cui al comma 1.

3. Il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento di spesa di cui al presente articolo saranno valutati, per ciascun anno del triennio 2002-2004, quali elementi di riferimento principale per la valutazione delle prestazioni dirigenziali e per il conseguente riconoscimento economico correlato ai risultati conseguiti, anche in deroga ad ogni diversa disposizione vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione della presente legge possono essere assunti, con contratto a tempo determinato e mediante specifica selezione preceduta da apposito avviso pubblico, cento giovani di età non superiore ad anni trentacinque alla data di scadenza del relativo avviso di reclutamento, laureati con punteggio non inferiore a cento su centodieci e che abbiano superato un apposito ciclo formativo presso Istituzioni formative nazionali o internazionali.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di procedere alla stipula di nuovi ed ulteriori contratti di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di avvalersi, con qualsiasi forma, di unità di personale dipendente da altre pubbliche Amministrazioni in assenza dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 2.

Art. 4

Monitoraggio della spesa a titolo di personale dipendente

1. Il Dipartimento Organizzazione e Personale formulae, mensilmente, un elenco contenente le indicazioni relative al trattamento economico corrisposto al personale addetto ai servizi regionali, distinto per area contrattuale dirigenziale e non dirigenziale, con la specifica indicazione del numero delle unità di personale ripartito per categoria, profilo professionale e posizione economica. L'elenco è trasmesso, senza ritardo, al Dipartimento Bilancio e Finanze, unitamente alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento delle retribuzioni. Ogni variazione dei dati contenuti nell'elenco di cui sopra deve essere espressamente motivata, con l'indicazione, per esteso, dei nominativi dei beneficiari dei provvedimenti paritetici, amministrativi o giurisdizionali esecutivi che presiedono la variazione del trattamento economico corrisposto rispetto al mese antecedente.

2. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Segretario Generale o, in assenza il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale ed il Dirigente del Dipartimento Bilancio e Finanze presentano, alla Giunta regionale, una relazione congiunta evidenziante l'andamento della spesa sostenuta, nel corso dell'esercizio precedente, a titolo di personale dipendente e, nell'ipotesi di accertato incremento reale o tendenziale della spesa stessa rispetto ai precedenti esercizi, propongono gli opportuni correttivi.

Art. 5

Pagamenti a fronte di titoli esecutivi o a seguito di condanna

1. Gli impegni di spesa relativi ai capitoli 1003112 e 1003114 del bilancio di previsione, possono essere adottati solo in base a motivato provvedimento contenente, per esteso, le indicazioni dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi o dei provvedimenti attuativi di istituti contrattuali applicati al personale regionale.

2. In caso di condanna della Regione al pagamento di competenze arretrate e relativi accessori, il Dipartimento Organizzazione e Personale provvede alla liquidazione delle somme dovute entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo titolo esecutivo, su conforme parere dell'Avvocatura regionale attestante che non sussistono ragioni tali da giustificare la proposizione di impugnazioni. In caso d'inosservanza del predetto termine, il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale procede all'accertamento delle relative responsabilità disciplinari ed, ove sussistano i relativi presupposti, provvede all'attivazione del giudizio per responsabilità patrimoniale.

3. Il Dipartimento Bilancio e Finanze acquisisce mensilmente gli elenchi dei pagamenti eseguiti dal tesoriere in conto sospesi a seguito di provvedimento di assegnazione di somme da parte del Giudice dell'Esecuzione e provvede alla regolarizzazione contabile dei pagamenti eseguiti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio. L'avvocatura regionale è tenuta a trasmettere tempestivamente al Dipartimento bilancio e finanze tutti gli elementi necessari per l'individuazione della natura della spesa e del relativo creditore.

Art. 6

Trattamenti per buoni-pasto e per missioni.

1. La Giunta regionale adotta uno o più provvedimenti contenenti i criteri generali per l'utilizzazione degli stanziamenti di cui ai capitoli 1003104 e 1003116 del bilancio di previsione. Fino all'adozione degli atti di indirizzo della Giunta regionale e, comunque, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale adotta gli atti gestionali diretti ad assicurare il contenimento della spesa relativa ai predetti capitoli, dandone contestuale comunicazione alla Giunta regionale.

2. A tal fine, sono determinati il numero massimo di buoni-pasto utilizzabili settimanalmente da ciascun dipendente, nonché il numero complessivo di missioni da effettuarsi, mensilmente, da parte del personale in servizio. Le missioni devono essere autorizzate esclusivamente per obiettive ed indifferibili esigenze di servizio; ogni impiego improprio, come ogni autorizzazione assunta in violazione del presente obbligo, determina responsabilità disciplinare e patrimoniale in capo, rispettivamente, ai soggetti usufruenti ed autorizzanti.

3. Prima di procedere alla liquidazione delle spese relative alle missioni effettuate dal personale e delle spese relative alla gestione del servizio di mensa, il Dipartimento Organizzazione e Personale verifica il rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale e dal Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale.

CAPO II

Disposizioni in materia di organizzazione

Art. 7

Ordinamento generale delle strutture regionali

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, l'ordinamento della strutture organizzativa dell'Amministrazione regionale e le relative attribuzioni, sono determinate da appositi atti organizzativi assunti, dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri generali di seguito enunciati:

a) il numero massimo di dipartimenti istituibili non può risultare superiore a quindici;

b) il numero massimo di settori istituibili non può superare il numero di cinquantacinque.

2. I dipartimenti possono essere raggruppati per Aree Funzionali omogenee nel numero massimo di tre, per il conseguimento di obiettivi gestionali unitari e/o comuni a più dipartimenti, per l'assolvimento di compiti finali o strumentali, ovvero la realizzazione di interventi tra loro omogenei o in rapporto di connessione, ovvero ancora per il conseguimento di specifici obiettivi, la realizzazione di particolari programmi o il perseguimento di appositi risultati che necessitano di opportuna integrazione delle strutture dipartimentali e/o di adeguata coesione funzionale delle stesse.

3. Il coordinamento di Area Funzionale può essere affidato, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, ad un Dirigente Generale in servizio presso l'Ente. La responsabilità coordinamentale dell'Area Funzionale è, in ogni caso, cumulata con la contestuale preposizione al dipartimento di assegnazione. L'affidamento dell'incarico di coordinamento dell'Area Funzionale non può, comunque, dare luogo al riconoscimento di trattamenti economici aggiuntivi, di qualsiasi natura e definizione.

4. La Giunta regionale può istituire, con proprio atto, unità organizzative autonome e/o di progetto, anche all'interno di strutture organizzative esistenti, per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi anche appartenenti alla competenza di più dipartimenti.

Art. 8

Istituzione del Segretariato Generale

1. Nell'ambito del sistema organizzativo regionale è istituito, presso la Presidenza della Giunta Regionale, il Dipartimento «Segretariato Generale», con compiti di sintesi e di coordinamento dei dipartimenti nonché, ove istituite, delle direzioni delle Aree Funzionali, per il migliore conseguimento degli obiettivi di governo dell'Ente; è altresì attribuita al Segretariato Generale la verifica dell'andamento della gestione con riferimento agli indirizzi politici del Presidente.

2. L'incarico di Segretario Generale è conferito dalla Giunta Regionale a dirigente regionale che abbia svolto le funzioni di direttore generale per almeno tre anni, ovvero, con contratto di diritto privato a tempo determinato, a soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbia effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno quindici anni in organismi, Enti o Aziende, pubblici o privati, o che provenga dai settori della docenza universitari, o dai ruoli delle magistrature o dell'avvocatura dello Stato con esperienza quindicennale, e che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 per la nomina a direttore generale. Al Segretario Generale è corrisposto il trattamento economico previsto per i dirigenti generali maggiorato del 20%.

Art. 9

Accesso alla qualifica dirigenziale

1. L'art. 29 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 è così costituito:

«1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene esclusivamente a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti pubblici non compresi nel campo d'applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;

b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall'art. 28, comma 2, lett. d), del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.

2. I vincitori del concorso, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative.

3. Sino al conferimento del primo incarico dirigenziale, ai vincitori del concorso spetta il trattamento economico determinato dai contratti collettivi».

Art. 10

Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale devono precisare l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità e ai piani di programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e da eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto.

2. Gli incarichi dirigenziali:

a) hanno una durata che è correlata agli obiettivi prefissati e non può eccedere il termine di 3 anni per i dirigenti generali e 5 anni per i dirigenti;

b) i dirigenti generali sono revocati di diritto entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali;

c) sono rinnovabili;

d) sono regolati dai vigenti contratti nazionali di lavoro del comparto della dirigenza e da un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico;

e) sono consensualmente risolvibili.

3. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale,

previa deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta dell'Assessore al personale. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dai dirigenti con funzioni di livello generale ai dirigenti assegnati alle strutture di propria competenza con deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore al personale.

4. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, può conferire, nel limite del dieci per cento della dotazione organica relativa a ciascuna funzione, incarichi di funzione dirigenziale di settore e di funzione dirigenziale, generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed in Enti pubblici o privati ovvero Aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da Amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature e dei ruoli degli avvocati e dei procuratori dello Stato.

5. La durata degli incarichi di direttore generale non può eccedere il termine di tre anni e sono revocati di diritto nel caso di cessazione dalla carica, a qualsiasi titolo, dal Presidente della Giunta regionale. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, alla temporaneità del rapporto ed alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutabili con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo le norme recate nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'Amministrazione può inoltre revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

7. È assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle Amministrazioni della Regione, nei limiti dei posti disponibili. I relativi provvedimenti sono adottati dal direttore generale, su domanda dell'interessato, previa delibera della Giunta regionale assunta su proposta dell'Assessore al Personale, acquisita previa deliberazione dell'Amministrazione di provenienza.

8. È altresì assicurato il passaggio a funzioni dirigenziali diverse, tenuto conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non applica l'articolo 2103 del Codice Civile.

9. Fermi restando diritti e procedure previste dal Contratto nazionale di lavoro dell'area della dirigenza, i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice dell'Amministrazione regionale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

10. Gli Enti locali della Regione possono chiedere l'utilizzazione, per compiti specifici e per periodi determinati, dei dirigenti di cui al comma precedente assumendosene i relativi oneri.

I provvedimenti di temporanea utilizzazione presso gli Enti locali sono assunti dall'Assessore al Personale, previo consenso degli interessati.

Art. 11

Norma transitoria

1. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale cessano decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e tutti gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale cessano decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Personale, provvede a determinare il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, e ad assegnare alle strutture di livello generale i dirigenti necessari a coprire gli incarichi di livello dirigenziale.

3. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale conferisce con decreto gli incarichi dirigenziali di livello generale.

4. Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dirigenti di livello generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali relative alle strutture organizzative di propria pertinenza ai dirigenti loro assegnati dalla Giunta regionale.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 agosto 2002

Chiaravalloti

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 32

Intervento della Regione Calabria per le celebrazioni del IX centenario della morte di S. Bruno di Colonia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione Calabria, al fine di favorire la diffusione della cultura e di ogni iniziativa volta ad inserire la Calabria nei circuiti culturali ed in quelli turistici nazionali ed internazionali,

riconosce la rilevanza socio-culturale delle iniziative programmate per la celebrazione del IX Centenario della morte di San Bruno di Colonia, fondatore dell'Ordine Certosino le cui spoglie mortali riposano nella Certosa di Calabria da lui fondata nel 1091.

Art. 2

1. L'evento inserito nelle celebrazioni nazionali con D.M. del Ministro dei Beni Culturali del 26/10/2000 riveste per la Regione Calabria motivo di rilancio del suo patrimonio culturale, spirituale e turistico, legato profondamente alla sua storia ed alle sue nobili origini.

Art. 3

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è stanziato un contributo straordinario una-tantum idoneo a far fronte alle iniziative del Comitato nazionale per le celebrazioni nazionali del IX Centenario della morte di San Bruno di Colonia, di cui al D.M. 14 febbraio 2001, per il sostegno delle attività promosse per le suddette celebrazioni, ivi comprese le pubblicazioni del Carthulario della Certosa.

Art. 4

1. Sempre per le finalità di cui alla presente legge tale contributo straordinario una-tantum è esteso anche a favore della Certosa dei Santi Stefano e Brunone, sita nel Comune di Serra San Bruno, per opere di ammodernamento, restauro e valorizzazione della medesima Certosa; per le iniziative di carattere pubblico collegate alla preparazione dell'evento, a favore del Comune di Serra San Bruno, nonché per la Diocesi di Catanzaro-Squillace per compiti di assistenza coordinamento.

Art. 5

Entro il 30 dicembre 2002 il Comitato nazionale di cui all'art. 2, l'Arcidiocesi Catanzaro-Squillace, la Certosa dei Santi Stefano e Brunone e il Comune di Serra San Bruno, destinatari del contributo, sono tenuti a presentare una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta ed in corso di svolgimento.

2. La mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo previsto dalla presente legge.

Art. 6

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutate in complessivi € 154.925,00 così ripartiti: € 64.550,00 Comitato nazionale, € 51.641,00 Certosa di Serra, € 25.823,00 Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, € 12.911,00 Comune di Serra San Bruno, si provvede con le disponibilità esistenti sull'UPB 8.1.01.01 del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno 2002.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 agosto 2002

Chiaravalloti

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 33

Norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale) – art. 3, comma 4, legge regionale 8/2002.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'art. 27, comma 5, della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, così come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

— Al primo periodo, le parole «31 ottobre 2001» sono sostituite dalle parole «trenta giorni dalla pubblicazione dell'apposito atto di indirizzo»;

— Allo stesso primo periodo l'espressione «i cui principi sono definiti con successivo atto normativo» è sostituita dalla seguente «emanato dalla Giunta regionale previo parere conforme della Commissione Consiliare competente da acquisire entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali il parere si intende acquisito favorevolmente».

2. Il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36 è abrogato con effetti decorrenti dall'1 gennaio 2002, fermi restando esclusivamente gli effetti della proroga al 31 dicembre 2002 delle disposizioni previste dalla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, nonché le previsioni degli articoli 9 e 10 della stessa legge regionale, relativi agli incentivi ed alle penali nelle rispettive scadenze rapportate all'anno 2002.

3. In conformità a quanto disposto dalla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono soppressi i controlli sugli atti degli Enti locali e delle loro articolazioni. Nelle more del riordino della materia sono soppresses le sezioni decentrate del Comitato Regionale di Controllo. Le residue funzioni, sono devolute alla competenza del Comitato Regionale di Controllo.

4. Alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, è aggiunto il seguente articolo:

7 bis:

1. In ciascun Dipartimento del Consiglio regionale e presso il Segretariato Generale sono istituite strutture ausiliarie speciali di stretta collaborazione con i responsabili dei Dipartimenti e del Segretariato Generale.

2. Il livello di responsabilità di dette strutture, la specificazione dei compiti e le attribuzioni, la definizione del contingente numerico di personale, fino ad un massimo di quattro unità, nonché dei mezzi necessari per il loro funzionamento sono definiti dall'Ufficio di Presidenza.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 agosto 2002

Chiaravalloti

Vendita:

un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);

un fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.

Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).

Prezzi e condizioni di abbonamento:

Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)

L. 70.000 (euro 36,15).

Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)

L. 35.000 (euro 18,08).

Condizioni di pagamento:

l'abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell'importo dovuto per l'abbonamento deve essere inviata all'Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro.** Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l'invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli.

Editore:

REGIONE CALABRIA
AUT. TRIBUNALE CATANZARO
N. 31/1994

Direttore responsabile:

OLDANI MESORACA

Redattore:

FRANCESCO LE PERA

Stampa:

GRAFICHE ABRAMO S.p.A.
CATANZARO
